


RIVISTA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

ATENEIO VENETO

ESTRATTO

anno CCXI, terza serie, 23/I (2024)



ATTI E MEMORIE DELL'ATENEIO VENETO

ATENEIO VENETO

Rivista di scienze, lettere ed arti
Atti e memorie dell'Ateneio Veneto



1 8 1 2

ATENEVO VENETO
*Rivista semestrale di scienze, lettere ed
arti*
Atti e memorie dell'Ateneo Veneto
CCXI, terza serie 23/I (2024)

Autorizzazione del presidente
del Tribunale di Venezia,
decreto n. 203, 25 gennaio 1960
ISSN: 0004-6558
iscrizione al R.O.C. al n. 10161

direttore responsabile: Michele Gottardi
direttore scientifico: Gianmario Guidarelli
segreteria di redazione: Marina Niero,
Carlo Federico Dall'Orno
e-mail: rivista@ateneoveneto.org

comitato di redazione
Antonella Magaraggia, Shaul Bassi,
Linda Borean, Michele Gottardi
Simon Levis Sullam,
Filippo Maria Paladini

comitato scientifico
Michela Agazzi, Bernard Aikema,
Antonella Barzazi, Fabrizio Borin,
Giorgio Brunetti, Donatella Calabi,
Ilaria Crotti, Roberto Ellero,
Patricia Fortini Brown, Martina Frank,
Augusto Gentili, Michele Gottardi,
Michel Hochmann, Mario Infelise,
Mario Isnenghi, Paola Lanaro,
Maura Manzelle, Paola Marini,
Stefania Mason, Letizia Michielon,
Daria Perocco, Dorit Raines,
Antonio Alberto Semi, Luigi Sperti
Elena Svalduz, Xavier Tabet,
Camillo Tonini, Alfredo Viggiano,
Guido Zucconi

Editing e impaginazione
Omar Salani Favaro

Stampato dalla tipografia
Grafiche Veneziane soc. coop.
Spedizione in abbonamento

Copyright
© Presidente e soci Ateneo Veneto
Tutti i diritti riservati



ATENEVO VENETO onlus
Istituto di scienze, lettere ed arti
fondato nel 1812
212° anno accademico

Campo San Fantin 1897, 30124 Venezia
tel. 0415224459
<http://www.ateneoveneto.org>

presidente: Antonella Magaraggia
vicepresidente: Filippo Maria Carinci
segretario accademico: Alvise Bragadin
tesoriere: Giovanni Anfodillo
delegato affari speciali: Paola Marini



REGIONE DEL VENETO

Iniziativa regionale realizzata in attuazione
della L.R. n. 17/2019 - art. 32

Donne e giustizia.
Dissimmetrie legislative e agency delle donne.
Un percorso diacronico
a cura di Anna Bellavitis, Nadia Maria Filippini
e Alessandra Schiavon

I N D I C E

- 7 Michele Gottardi, *Congedi editoriali*
- 9 Gianmario Guidarelli, *Saluti editoriali*
- 13 Anna Bellavitis, Nadia Maria Filippini, *Introduzione*
- 25 Alessandra Schiavon, *Una battaglia lunga una vita.*
La favolosa eredità di Marco Polo tra sentenze e tribunali
- 39 Élisabeth Crouzet-Pavan, *Au-delà du droit. Pouvoir masculin*
et corps des femmes dans l'Italie de la première Renaissance
- 57 Federica Ambrosini, *Il testamento. Uno spazio di libertà*
per le donne veneziane del Cinquecento
- 73 Anna Bellavitis, *Donne e giudici a Venezia in età moderna.*
Doti, successioni, separazioni, violenze
- 89 Daniela Lombardi, *Le gravidanze illegittime e la ricerca*
della paternità in età moderna
- 107 Tiziana Plebani, *Spazio pubblico a Venezia nel Settecento.*
Le donne e la guerra dei caffè
- 125 Chiara Valsecchi, *La condizione giuridica delle donne*
nella legislazione italiana tra Ottocento e Novecento

- 141 Paola Stelliferi, *«La Resistenza continua». Le contraddizioni del periodo post-costituzionale*
- 161 Antonella Magaraggia, *Donne in magistratura. Un percorso in salita*
- 175 Nadia Maria Filippini, *La “politica dei processi”. Agency delle donne contro la violenza dei tribunali negli anni settanta*

TAVOLE

APPENDICE: organigramma, pubblicazioni

Alessandra Schiavon

UNA BATTAGLIA LUNGA UNA VITA.
LA FAVOLOSA EREDITÀ DI MARCO POLO
TRA SENTENZE E TRIBUNALI

In occasione delle celebrazioni indette, nel corso dell'anno 2024, dalla città di Venezia e dalle maggiori istituzioni culturali in onore di Marco Polo il Viaggiatore, a 700 anni dalla sua morte, è in corso di realizzazione, a cura dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, un ambizioso progetto scientifico, avviato nel 2019: denominato *Codice Diplomatico Poliano 1280-1388* e coordinato da Andrea Nanetti, docente presso la Nanyang Technological University di Singapore, il progetto ha l'obiettivo di mettere a disposizione degli studiosi di tutto il mondo – in un'unica edizione critica, con riferimenti archivistici aggiornati e riassunti dei testi in lingua italiana, inglese e cinese – i 95 documenti archivistici, a tutt'oggi rinvenuti, che interessano la vita, la famiglia e l'attività del mercante-viaggiatore, conservati per lo più in vari archivi di Stato, in particolare quello di Venezia, e poi anche di Genova e di Treviso, e nella Biblioteca nazionale Marciana di Venezia.

All'interno di questa raccolta riveste particolare rilievo una sentenza veneziana, datata al 13 luglio 1366¹: emessa – in latino ma con ampi, preziosissimi inserti in lingua volgare – da una delle corti o *curie* di palazzo, i giudici del Procurator², porrà fine al lungo contenzioso

¹ Il documento, come noto, si conserva in VENEZIA, *Archivio di Stato* (d'ora in poi ASVe), Procuratori di San Marco, Misti, b. 152, fasc. 2, *Commissaria* di Marco Bragadin. Quanto alla sua trascrizione e storia editoriale, alla descrizione fisica e alla sua forma diplomatica, all'analisi delle scritte, della lingua e del contesto di produzione, si rinvia ai due saggi più recenti: ALESSANDRA SCHIAVON, ANTONIO CIARALLI, VITTORIO FORMENTIN, *L'inventario dei beni mobili lasciati da Marco Polo (Venezia, 1324)*, «Lingua & stile, Rivista di storia della lingua italiana», LVIII (2023), pp. 169-204, e VITTORIO FORMENTIN, ALESSANDRA SCHIAVON, *Una sentenza memorabile (Venezia, 13 luglio 1366)*, «Reti medievali Rivista», 25 (2024), n. 1, pp. 193-231.

² Alla curia del *Procurator* era attribuita competenza «sulle liti in cui attori o convenuti fossero i Procuratori di San Marco circa le materie di giurisdizione volontaria (tutele, esecuzioni testamentarie ecc.») (GIORGIO ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano. Lezioni di storia del diritto veneziano con una nota bibliografica*, Padova, Cleup, 1984, p. 85). Cfr. anche Padovani: «A Venezia le assicurazioni delle doti e le liti che le riguardavano erano decise dai giudici dei Procuratori»

che aveva visto schierati, su fronti contrapposti, da una parte Fantina Polo, una delle tre figlie ed eredi, e dall'altra, per alcuni anni, il marito Marco Bragadin, poi, alla morte di questi, i Procuratori di San Marco, incaricati di amministrare l'asse ereditario del defunto, da cui la moglie era stata esclusa³.

Un contenzioso che individua il suo punto di partenza nel testamento del grande veneziano⁴, dettato in punto di morte nel gennaio 1324 (1323 *mv*), nella casa di famiglia a San Giovanni Grisostomo, redattore il prete di San Provolo, nonché notaio, Giovanni Giustinian.

Da queste disposizioni di ultima volontà discenderanno litigi e discussioni, vessazioni, violenze e diatribe familiari: non certo tra le eredi, le figlie Fantina, Bellella e Moretta, che dell'eredità paterna erano state istituite «omnes tres equaliter suas legatarias et heredes universales in omnibus suis bonis, mobilibus et immobilibus, inordinatis et aliis in ipsa testamenti carta contentis», con il vincolo di ripartirsi pacificamente l'intero patrimonio «in tres partes, ut tres erant sorores»⁵.

Litigi e discussioni insanabili insorgono invece all'interno della fa-

(ANDREA PADOVANI, *Curie ed uffici in Storia di Venezia*, II, *L'età del Comune*, a cura di Giorgio Cracco e Gherardo Ortalli, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1995, pp. 343-344). Sull'attività di questa corte si vedano anche i due studi di Angelo Rigo (ANGELO RIGO, *Giudici del Procurator e donne "malmaritate". Interventi della giustizia secolare in materia matrimoniale a Venezia in epoca tridentina*, «Atti dell'Ivsla», 151 (1992-1993), n. 1, pp. 241-266, e *Interventi dello Stato veneziano nei casi di separazione: i Giudici del Procurator. Alcuni dati degli anni Cinquanta e Sessanta del XVI secolo*, in *Coniugi nemici. Le separazioni in Italia dal XII al XVIII secolo*, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quagliani, Bologna, il Mulino, 2000, pp. 519-536).

³ La carica di Procuratore era di altissimo prestigio, seconda solo a quella dogale e, come quella, a vita: l'ufficio è ricordato sin dai tempi più antichi, ma è attestato su base documentaria solo a metà del secolo XII. A partire dalla fine del secolo XIII, venne demandata ai Procuratori anche la gestione delle *commissarie*, ovvero l'amministrazione e la contabilità delle eredità affidate allo Stato dai testatori con disposizione *mortis causa*. Per la storia e le competenze della magistratura si vedano lo studio fondativo di REINHOLD C. MUELLER, *The Procurators of San Marco in the Thirteenth and Fourteenth Centuries: a Study of the Office as a Financial and Trust Institution*, «Studi veneziani», XIII (1971), pp. 105-220, e la bibliografia indicata in SCHIAVON, CIARALLI, FORMENTIN, *L'inventario dei beni mobili*, n. 1. Ancora, di recentissima pubblicazione, il saggio di REINHOLD C. MUELLER, ANNA PIZZATI, *Riforme delle Procuratie di San Marco nel tardo Medioevo*, in *Tanto di lume alle cose di Architettura. Scritti per Mario Piana*, a cura di Mattia Marzi, Damiana Lucia Paternò, Anna Pizzati, Francesca Salatin, Roma, Campisano, 2023, pp. 185-207.

⁴ Il documento è ora riedito da ATTILIO BARTOLI LANGELI, *Il testamento di Marco Polo. Edizione*, in *Il testamento di Marco Polo. Il documento, la storia, il contesto*, a cura di Tiziana Plebani, Milano, Unicopli, 2019, pp. 19-24. Del notaio Giustinian scrive PAOLA BENUSSI, *Giovanni Giustinian, prete notaio nella prima metà del Trecento*, ivi, pp. 123-136.

⁵ BARTOLI LANGELI, *Il testamento di Marco Polo*, p. 22.

miglia della primogenita Fantina, come la stessa attesta appunto nella sentenza del 1366, emessa a più di 40 anni dalla morte del Nostro.

Della suddivisione, ma, ancor prima, dell'inventario relativo all'intero patrimonio di beni mobili («*omne mobille repertum in dicta domo*»), sulla base del quale poi procedere alla ripartizione tra le eredi, si era infatti prontamente incaricato il marito di Fantina, Marco Bragadin, «*qui ad predictam divisionem et ad cetera omnia inter eas fienda erat, et totum faciebat*»; a lui si deve peraltro la testimonianza preziosa di questi elenchi inventariali di merci, gioielli, utensili, stoffe, redatti in lingua veneziana, riportati in due *cedule bombicine* ed inseriti nella sentenza⁶.

E se le sorelle avevano dunque diligentemente adempiuto alla volontà paterna, spartendosi quanto rinvenuto nella casa di famiglia e provvedendo poi ciascuna a portarsi via le proprie cose («*due partes dictarum duarum sororum suarum Bellelle et Morethe extracte et exportate fuerunt de dicta domo de Cha' Paulo dicti condam patris sui*»⁷), il Bragadin, entrato a pieno titolo, grazie al matrimonio, nella grande residenza dei Polo, la casa-fondaco di San Giovanni Grisostomo, descritta in molti dei documenti considerati, confinante «*partim in proprietate de Cha Baseio*» e parte «*a latere da Cha Da Musto*»⁸, qui, alla morte del Viaggiatore, si era insediato da padrone, come ricorda nel corso della sua testimonianza, con parole incisive ed eloquenti, la coniuge: «*et dominabatur tocius domus*»⁹.

Non bastasse, si era impossessato anche dei beni che a questa erano pervenuti a titolo di eredità, dando il via a una gestione separata ed

⁶ Per la loro edizione e commento, anche linguistico, e relativo glossario, tutto a cura di Formentin, si veda FORMENTIN, SCHIAVON, *Una sentenza memorabile*, pp. 11-15.

⁷ Ivi, p. 8.

⁸ La *domus* viene ampiamente descritta nel corso della vicenda che interessa Fantina e Marco Bragadin, e a seguire la progenie e i rami collaterali della famiglia Polo (sentenze del 12 marzo 1339 in ASVe, Cancelleria inferiore, b. 4, not. Avancio prete in Santa Sofia, fasc. 14; del 5 settembre 1362 ivi, Procuratori di San Marco de supra, Pergamene diverse, b. 115, e del 19 gennaio 1381 (1380 *mv*) ivi, Ospedali e luoghi pii, Pergamene, b. 26, n. 1169, n. antico 4 in inchiostro rosso).

⁹ Così nella sentenza: «*ambo vir et uxor, statim post mortem dicti condam domini Marci Paulo olim patris sui, habitatum iverunt*» (FORMENTIN, SCHIAVON, *Una sentenza memorabile*, p. 6), e ancora, più avanti: «*statim mortuo dicto condam domino Marco Paulo [...] ipse dominus Marcus Bragadino ivit habitatum et moratum in domo dicti condam domini Marci Paulo in confinio Sancti Iohannis Grisostomi posita, una cum dicta domina Fantina uxore sua et dominabatur tocius domus*» (ivi, p. 8).

esclusiva, esautorando Fantina da ogni decisione circa l'amministrazione del patrimonio a lei tangente, e rifiutandosi allo stesso tempo di dar conto del proprio operato, quindi espropriandola di quella «tercia pars» che legittimamente le spettava¹⁰.

Con quest'uomo – discendente da una famiglia patrizia di antico lignaggio, ma votato alla mercatura – si ritrova a condividere, alla morte del padre, gran parte della sua vita, scandita dalla nascita di non pochi figli, maschi e femmine – Stefano, Zannino/Giovannino, Pietro e Nicoletto, Cataruccia/Caterina e Maria, tutti puntualmente e generosamente ricordati da entrambi i genitori nelle loro disposizioni di ultima volontà – ma segnata anche da diatribe dilananti circa la gestione del proprio personale patrimonio, di cui il marito si è appropriato.

Fantina, presumibilmente la maggiore delle sorelle, da figlia e moglie di mercante, forte di una qualche conoscenza giuridica che la rende consapevole del potere di agire riconosciute dalla legge, anche contro le possibili insidie insite anche nei rapporti coniugali, dimostra di sapersi muovere tra incarichi e responsabilità: non a caso è nominata esecutrice testamentaria della sorella Moretta, nel testamento di questa, e così pure del figlio Stefano, nonché destinataria di procure.

Quella che diventerà la sua *mission*, ovvero una costante e inesausta attività a tutela dei propri diritti in relazione al patrimonio ereditato dal padre, inizia già a ridosso della morte di quest'ultimo: è presumibilmente una giovane sposa quando provvede a salvaguardare la propria dote facendosela garantire dal Bragadin con atto scritto, del febbraio 1318.

E solo poco più di un anno dopo, il 24 giugno 1325, insieme alla madre Donata, già vedova, e alle sorelle, fa sottoscrivere al marito, «nunc de confinio Sancti Iohannis Grisostomi», un ampio riconoscimento di debito sia sui propri beni, «omnibus bonis mobilibus qu. suprascripti Marci Paulo, seu ipsius comisse/ssarie..., quoque modo et forma intromissis, habitis et receptis, ante obitum et ad obitum et post obitum ipsius Marci Polo», sia in relazione al contratto di *colleganza* stipulato a

¹⁰ Le parole che, anche in relazione a questo passaggio, usa Fantina sono chiare e forti: «tercia pars, que tangebatur dictam dominam Fantinam, [il Bragadin] in eadem domo... habuisset in eius manu et potestate, et in possessione tam eiusdem tam tercie partis quam domus prefate fuisset» (ivi, p. 6). Situazione ribadita con forza: «dicta eius tercia pars, videlicet dicte domine Fantine, remansit in dicta domo de Cha' Paulo in manibus et potestate dicti condam domini Marci Bragadino olim viri sui, de qua sua tercia parte fecit quicquid voluit» (ivi, p. 8).

suo tempo con il padre ed evidentemente mai saldato, comprendendo anche gli interessi maturati nel tempo: «collegancia, quam a dicto qu. Marco Polo habuisti, et de eius lucro usque ad presentem diem»¹¹.

E poi ancora, nel corso degli anni successivi, fino al gennaio 1340, fa avvallare al Bragadin altre obbligazioni («manifestacionis carte»¹²), in virtù delle quali il marito si dichiara debitore nei confronti della coniuge per l'equivalente di svariate somme, evidentemente frutto di prestiti non restituiti: obbligazioni che lo inchiodavano *per legem* alle proprie responsabilità, e che, come racconterò l'avvocato di Fantina durante una delle tante udienze presso la curia del *Procurator*, lui aveva anche cercato di annullare con la violenza e con l'inganno.

Parole pesanti come pietre che lo ritraggono mentre agisce nei confronti della sua sposa «fraudulenter, malo modo et violenter [...] contra Deum et iusticiam [...] et equitatem». Ma anche a fronte della prepotenza maritale, Fantina va avanti per la sua strada: la sostengono un'inesausta consapevolezza dei propri diritti e un'incrollabile fiducia nella giustizia veneziana, che viene esemplata nella sequenza di istanze e ricorsi, promossi contro il marito quando è ancora in vita, e che proseguirà anche dopo la morte di costui, contro i suoi esecutori testamentari.

A questa linea di consapevole autotutela si atterrà nei molti anni a venire, nel corso dei quali, da sola o anche insieme alle sorelle, alla zia materna Agnese Badoer in Loredan, e ai figli, continuerà a rivendicare con instancabile determinazione quanto ritiene le sia stato sottratto *contra legem*, promuovendo istanze e azioni legali a ripetizione, e mobilitando quasi tutte le curie veneziane – i giudici del *Mobile* nel 1337 e di *Petizion* nel 1338¹³ – come anche si deduce dalla narrazione della sentenza 1366.

¹¹ Il documento originale risulta rogato da Domenico Mozo/Mozzo, prete pievano in San Geminiano (attestato negli anni 1310-1327 in ASVe, Notarile, Testamenti, b. 722, e per gli anni 1335-1356 ivi, Cancelleria inferiore, b. 116, fasc. 4).

¹² La *carta securitatis* o *manifestacionis* è documento «onnicomprensivo», che consentiva di regolare un'amplessima gamma di rapporti giuridici, ma anche di porre «fine ad una situazione di lite tra due soggetti», garantendone al contempo i rispettivi diritti (GIORGIO ZORDAN, *Le persone nella storia del diritto veneziano prestatutario*, Padova, Cedam, 1973, pp. 283-284).

¹³ Per alcuni elementi di base circa la prassi giudiziaria veneziana nel medioevo si rinvia ai seguenti testi antichi: *Prattica civile delle Corti del Palazzo Veneto, raccolte et compilate dal D.F.N.A.E. et P.V. Nani [Filippo]*, s.l., 1663, e MARCO FERRO, *Dizionario del diritto comune e Veneto*, voll. I e II in 4 t., Venezia 1845. In relazione all'organizzazione e attività di queste magistrature si vedano: ENRICO BESTA, *Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo*, Venezia, Visentini, 1900; *Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino al 1300*, a

Ma a partire da una data non ancora sicuramente precisabile, il Bragadin – di volta in volta definito nei documenti «maior, olim Sancti Geminiani», poi del *confinio* di San Giovanni Grisostomo, infine «habitor Candide insule Crete» – lascia Venezia e si trasferisce per l'appunto a Candia, dove già da tempo avevano avuto modo di volgere i propri interessi altri illustri rappresentanti della famiglia Polo¹⁴.

Qui avrà modo di proseguire le sue fiorenti attività commerciali, come attestano i registri di amministrazione dell'eredità, e qui morirà, il 13 luglio 1360, non senza aver disposto accuratamente in merito ai suoi beni e ai suoi debitori, alla sua numerosa famiglia, comprensiva di figli e nipoti legittimi, di *famuli* e *famulae*, di *serviciales*, schiave e relativi figli avuti da queste¹⁵, al notaio redattore del suo testamento e alla

cura di Melchiorre Roberti, Venezia, Deputazione veneta di storia patria, I-III, 1906-1911 (Monumenti storici pubblicati dalla R. Deputazione veneta di storia patria. Serie 2, Statuti); BENVENUTO PITZORNO, *Le consuetudini giudiziarie veneziane anteriori al 1229*, «Miscellanea di storia veneta», s. III, 1910, pp. 207-347; ENRICO BESTA, *L'ordinamento giudiziario del dogado veneziano fino al 1300*, in *Scritti storici in onore di Giovanni Monticolo*, a cura di Carlo Cipolla, Roberto Sabbadini, Pier Silverio Leicht, Aldo Checchini, Venezia, Ferrari, 1922, pp. 249-273; GIOVANNI CASSANDRO, *La curia di petizion e il diritto processuale di Venezia*, «Archivio veneto», s. V, XIX (1936), pp. 72-144, e XX (1937), pp. 1-210; LAMBERTO PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano, Giuffrè Editore, 1970; GIORGIO ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano*, Padova, University Press, 2005; VICTOR CRESCENZI, *Il diritto civile*, in *Storia di Venezia*, III, *La formazione dello Stato patrizio*, a cura di Girolamo Arnaldi, Giorgio Cracco, Alberto Tenenti, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1997, pp. 409-474; ANDREA PADOVANI, *La politica del diritto*, in *Storia di Venezia*, II, *L'età del Comune*, a cura di Giorgio Cracco e Gherardo Ortalli, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1995, pp. 303-329, e Id., *Curie e uffici*, ivi, pp. 331-347.

¹⁴ Risultano presenti ed attivi, lungo le rotte dei viaggi diretti a Candia e in Armenia, sia Niccolò che Matteo, rispettivamente padre e zio di Marco Polo, qualificati con quel cognome e quel medesimo *confinio*, che compaiono citati negli atti di Pietro Pizolo, notaio in Candia, in due documenti del primo e del 20 febbraio 1300 (1299 mv), editi in *Pietro Pizolo notaio in Candia (1300)*, I, a cura di Salvatore Carbone, Venezia, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, 1978, Sezione III, Archivi notarili, pp. 11-12 e 41-42.

¹⁵ La data esatta della morte viene riferita nel *Quaternus consiliorum* del duca di Candia (*Duca di Candia. Quaternus consiliorum (1350-1363)*), a cura di Paola Ratti Vidulich, Venezia, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, 2007, Sezione I, Archivi pubblici, pp. 261-262 (n. 353). Il documento riferisce di quanto deciso «in Consilio rogatorum» di Candia il 14 luglio, allorché si ha notizia che il «nobilis vir Marcus Bragadino de Veneciis heri obierit hic Candide», e che «per suum testamentum instituerit commissarios suos dominos Procuratores Sancti Marci Venetiarum». Si dà ordine dunque che i «bona sua, que reperiuntur in hac insula, debite et bene gubernentur», anche in adesione alle disposizioni che tutelano i beni dei veneziani morti «extra Venecias». Nello stesso mese di luglio, in un giorno non precisato, si provvede alla sua tumulazione: tra le spese messe in conto «pro negociis ser Marci Bragadino», i procuratori registrano infatti i 37 pérperi sborsati «pro sua sopoltura». (ASVe, Commissaria, registro cartaceo

sua sepoltura in Candia. A tutti, dunque, ma non alla moglie rimasta a Venezia.

Come esecutori testamentari, incaricati di gestire e distribuire ai destinatari designati dal *de cuius*, il ricco patrimonio in beni mobili, denaro¹⁶, e merci, tutti rinvenuti nell'abitazione del defunto – «Le infrascrite cose fo atrovade in la ca' de ser Marco Bragadin che fo»¹⁷ – il Bragadin ha individuato, secondo una prassi consueta a Venezia, i Procuratori di San Marco che alla data della sua morte, danno dunque avvio alla *commissaria* intitolata al suo nome¹⁸.

E quindi sarà nei confronti di questa magistratura che si attiva prontamente la vedova, chiedendo con straordinaria tempestività il “sequestro”, nel dicembre 1360, sui beni del marito morto da soli pochi mesi¹⁹.

1, c. 17r). Altri sono successivamente liquidati agli artigiani Nicolò «Biaqua» di San Marziale e Marco e Nicolò «Çuthuol» di San Severo, per l'acquisto dei materiali da costruzione (modioni, legname, calcina, sabbia) necessari per erigere l'arca funeraria (ivi, Commissaria, perg. 10-11: si tratta di due quietanze emesse in data 1369, 3 e 6 novembre), da collocare «intra murum ecclesie fratrum Predicatorum de Candida...», in qua iacet corpus comissi, secundum formam sui testamenti», in adempimento appunto a quanto disposto dal Bragadin, «esser seppelido in dicto luogo de li frati Predicatorum» ed «esser fatta la soa archa». Gli artigiani segnalano le difficoltà incontrate nel reperire la materia prima, non trovandosi in Candia «piera viva et non frança» e chiedono istruzioni dal momento che «se po' far de gran spesa et de menor spesa» (ivi, Commissaria, fogli cartacei 3 e 4).

¹⁶ I «bona», ritrovati in uno «schrignum», corrispondono a svariate somme di denaro, computate in ducati e in pèrperi, o *hyperpera*, nome utilizzato dal secolo XII per indicare una moneta, il bisante d'oro coniato dall'Impero d'Oriente, che Venezia adotterà nei suoi possedimenti di Levante, a Cipro e a Candia (EDOARDO MARTINONI, *La moneta. Vocabolario generale*, Roma, Muligrafica, 1977, p. 376; ma sono elencati anche oggetti come coltelli, o «planetas de argento albas contrafactas.VIII.» o «anulos.III. sicut videntur de auro» (ASVe, Commissaria, reg. I cartaceo).

¹⁷ Tra le merci registrate, a c. 2v, il pepe («Item libre.VI. pipiris in sachis.II.»), due schiavi (uno «vocatium Georgium, de gente Grecorum», l'altro «vocatium Cristianum, de gente Tartarorum»), ferro, olio («Item bote.XVIII. da olio», c. 3r) e un'ampia tipologia di stoffe, di svariate colori. E poi ancora tabarri, gonnelle («Item gonella.I. verde tramada» e di vari altri colori), letti, coltri e tappeti, anche «sella.I. da cavallo vecchia», coltelli «da tolla» d'argento, scatole «.III. de confeto» e poi «pistachi libras.VIII.» e «onze.II. de fiore de canella» e «onze.II. de noxe moscata» e polvere di zucchero e «onze.II. e ½ de garofallo» e zibibbo (ASVe, Commissaria, reg. I cartaceo, cc. 10r-14v).

¹⁸ La commissaria è attiva, o almeno documentata, per poco più di quarant'anni, dall'ottobre 1358 al novembre 1400, e si compone complessivamente di tre registri di rendiconti; di 42 pergamene sciolte, per lo più quietanze, ma altre, di grande formato, sono sentenze emesse *in itinere* dalle varie corti di palazzo, per il periodo 28 maggio 1361-7 maggio 1391, e di dieci documenti cartacei, non legati, scritti tra l'ottobre 1358, quando dunque il Bragadin era ancora in vita, e il novembre 1400.

¹⁹ È l'informazione che ricaviamo dall'annotazione presente sulla coperta del secondo registro della commissaria: «MCCCLX, mensis decembris die.V. Nicola Cuchato, ex precepto domino-

Alla prima sentenza si arriva il 28 maggio 1361²⁰, e a questo punto saranno ripetutamente chiamati in causa i giudici del *Procurator*, la cui competenza verteva appunto sulle «liti in cui attori o convenuti fossero i Procuratori di San Marco circa le materie di giurisdizione volontaria (tutele, esecuzioni testamentarie ecc.)»²¹.

La contesa si concluderà di fatto con l'ultimo verdetto, emesso in favore di Fantina appunto il 13 luglio 1366²², quando, su puntuale richiesta della Corte, la donna è chiamata a supportare la sua testimonianza con prove documentarie.

E lei provvede, senza esitazioni: oltre al testamento paterno, viene esibita ai giudici una grande quantità di carte, che attestano, al di là delle continue «verba et litigationes», i tentativi vani esperiti nel corso di molti anni per raggiungere un accordo con il coniuge e le mediazioni inutilmente avviate presso notai e altre corti giudicanti.

Grazie dunque alla sua accurata deposizione, e alla previdente conservazione di tante testimonianze scritte, è possibile oggi, a più di 700 anni di distanza, introdursi all'interno della residenza di Marco Polo, divenuta ora proprietà Polo Bragadin, e sbirciare all'interno di quelle stanze dalle quali – leggendo la sentenza – emergono, oltre a suppellettili e arredi vari, anche oggetti personali e ricordi di famiglia: come la camera «ch[e] dormiva Moreta», o i «peroli d'ambra e d'arcento fo d'Agnesina», o ancora «çentura j d'argento fo d'Agnesina»²³.

Stanze e magazzini dove si sono accumulati nel tempo beni di provenienza remota ma anche di uso quotidiano: oltre agli oggetti comunemente compresi nelle dotazioni nuziali, come gli utensili da cucina

rum iudicum curie Procuratorum, sequestravit in manibus [...] bona expectantes huius commissarie, ad petitionem Fantine Bragadino relicte nostri comissi».

²⁰ ASVe, Commissaria, perg. 1.

²¹ ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano*, p. 85.

²² Manca poco più di una decina d'anni alla morte di Fantina, da collocare sul finire dell'estate del 1375, come testimonia il suo lungo testamento, mentre l'attività dei Procuratori finalizzata all'amministrazione dell'eredità Bragadin, come documenta la commissaria, si prolungherà fino al novembre del 1400.

²³ FORMENTIN, SCHIAVON, *Una sentenza memorabile*, pp. 12-13. Il nome di Agnesina è stato ricondotto, sulla base di un documento inedito proposto da un giovane studioso, Marcello Bolognari, alla figlia naturale di Marco Polo, nata prima del matrimonio di questi con la legittima consorte Donata Badoer, e della quale ha individuato il testamento, in data 7 luglio 1319 (MARCELLO BOLOGNARI, *Agnes uxor Nicolai Calbo de confinio Sancti Iohannis Grisostomi: un nuovo documento inedito sulla famiglia Polo*, «Studi medievali», s. 3, 62 (2021), pp. 745-758.)

(«arnesie, massericie, suppellectilia et alia»), e poi tovaglie, letti, tanti letti corredati di lenzuola e di «choltre» e «traponte», compaiono infatti tappeti, cinture, monete d'argento, redini da cavallo di vari colori, mantelli, cappe lavorate con l'oro, anelli, rubini, turchesi, gioielli d'argento o d'ambra con perle, ingredienti preziosi come il «riobarbaro in j sacho», il muschio (ingrediente di origine animale molto pregiato con cui si fabbricavano i profumi), l'aloe e ancora una quantità eccezionale di stoffe, di drappi, di veli e scialli di seta, o di cotone o di sciamito (seta pesante simile al velluto, usato per abiti lussuosi), di ogni forma e colore, che vengono da terre lontane, compresa la mitica «tola [tavola] J d'oro granda de comandamento», quel lasciapassare che, secondo la tradizione, il Kubilai Khan, gran signore dell'impero mongolo, aveva donato a ciascuno dei tre veneziani per consentire loro libero accesso al suo immenso impero²⁴.

Beni per il cui possesso si troveranno l'un contro l'altro armati – i documenti registrano spesso la preposizione «contra» – moglie e marito.

Il lungo testo della sentenza si apre ad affascinanti percorsi di ricerca e di analisi: come quello relativo all'aspetto procedurale, nell'ambito del diritto processuale veneziano del tempo²⁵, o alla “forma” documentaria, che si avvale naturalmente del formulario consueto, in uso presso il personale di cancelleria nella Venezia della seconda metà del secolo XIV, ma offre al contempo un eccezionale contesto semantico, grazie agli elenchi prodotti da Fantina in relazione al patrimonio di beni mobili ricevuto dal padre, dai quali scaturisce una *koiné* straordinaria, abitata da termini attestati anche nella lingua persiana antica, nell'arabo, nel greco bizantino. E ancora questa sentenza attesta i vari registri linguistici in cui si alternano lingua parlata e lingua scritta, da una parte il latino formalizzato dei giudici, dei notai e dei funzionari, colti nel loro ruolo di mediatori tra la legge e la società, e dall'altra le forme volgari, fluide, in cui si esprimono i non addetti ai lavori, che emergono di fatto come i veri protagonisti della storia. In questo contesto multiplo alcuni elementi si offrono in particolare alla nostra attenzione.

²⁴ Così il Milione: «quando lo Grande Kane vide che messer Niccolao e messer Mafeo e messer Marco si doveano partire, egli li fece chiamare a sse e ssi li fece dare due tavole d'oro, e comandò che fossero franchi per tutte sue terre» (MARCO POLO, *Il Milione, Edizione critica a cura di Valeria Bertolucci Pizzorusso. Indice ragionato di Giorgio R. Cardona*, Milano, Adelphi, 1994, p. 23).

²⁵ Vedi CASSANDRO, *La curia di petizion*, XIX, pp. 72-144, e XX, pp. 1-210.

La figura di un padre importante, ad esempio, che dopo una vita trascorsa per lo più in mezzo a uomini con cui ha condiviso avventure, investimenti commerciali ed esperienze di viaggio straordinarie, sceglie di destinare l'intero suo patrimonio alla moglie Donata e alle sue tre figlie femmine, lasciando in disparte le altre possibili figure maschili che sono ben presenti all'interno della famiglia, come i nipoti o i collaterali, le persone di fiducia, o ancora i Procuratori di San Marco, cui pure ricorrevano con frequenza i veneziani in frangenti simili, istituendo presso di loro la propria *commissaria*.

Si può dunque ipotizzare che la determinazione con cui Fantina sceglie non la strada del silenzio e della resa, ma quella – pur lunga e accidentata – della giustizia, e la ferma risoluzione nel rivendicare l'eredità paterna, vanno dunque in parte ricondotte – non solo alla sua evidente forza di carattere e alle sue personali capacità, e ancora alla ferma consapevolezza dei propri diritti – ma anche a un ambiente familiare un po' speciale. Ma questa scelta deve essere inserita nello specifico contesto giuridico locale, che risulta di fatto particolarmente favorevole.

L'ordinamento veneziano – in particolare a partire dallo *Statutum novum* del 1242²⁶ – garantiva ai soggetti femminili, in generale, «una non limitata facoltà di disposizione dei propri beni», e «la possibilità di compiere ogni atto della vita giuridica»²⁷, riconoscendo o attribuendo ampia capacità contrattuale: autonomia e capacità che non necessitavano di intermediari.

Questo valeva anche per le donne maritate, in particolare in relazione alla disponibilità dei beni *parafernali*, o extradotali, come appunto quelli ricevuti in eredità per via paterna o materna, che non essendo vincolati agli oneri del matrimonio, erano quindi di spettanza esclusiva della donna²⁸.

Su questo tema si sofferma a lungo il giurista e avvocato Marco Ferro²⁹, che così scrive in relazione a questi beni, oggetto di ripetute disposizioni legislative e di grande attenzione nella trattatistica giuri-

²⁶ In relazione alla normativa statutaria veneziana, si rinvia da ultimo alla trattazione di LUJO MARGETIC, *Il diritto*, in *Storia di Venezia*, I, *Origini. L'età ducale*, a cura di Lella Cracco Ruggini, Massimiliano Pavan e Giorgio Cracco, Gherardo Ortalli, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1992, pp. 684-686, e alla bibliografia ivi citata.

²⁷ Così ZORDAN, *Le persone*, pp. 299 e 305.

²⁸ «e ciò era a norma di legge»: FORMENTIN, SCHIAVON, *Una sentenza memorabile*, p. 1.

²⁹ FERRO, *Dizionario del diritto comune*, I, pp. 596-597.

sprudenziiale e nella pratica documentaria veneziana, dove sono definiti beni dimissoriali:

dimissoria si chiama quella porzione dei beni della moglie non compresi nella costituzione di dote, i quali beni si chiamano anche parafernali dal Greco... Il marito era padrone della dote, [ma] era soltanto possessore dei parafernali e ne godeva in quanto permetteva la moglie. Può la moglie riserarsi l'amministrazione de' suoi parafernali, senza alcuna dipendenza dal marito; quindi può ipotecarli, impegnarli e venderli, senza il di lui intervento, purché non obblighi che sé sola [...]. La moglie può affidargli l'amministrazione dei medesimi, e in questo caso il marito, non essendo che un semplice mandatario di sua moglie, deve render conto alla stessa della sua amministrazione.

Ancora:

Il marito non può assumer l'amministrazione di questi beni contro la volontà della moglie, e questa è padrona di tal genere de' beni, può agire in giudizio per farne la ricupera, e per gli altri atti tutti, senza che sia necessario l'intervento ed assistenza del marito.

Tradotto nella vita pratica, è esattamente quello che ha fatto Fantina. In via generale, dunque le donne veneziane sono titolari di diritti patrimoniali e di diritti soggettivi: hanno facoltà di fare testamento, anche in modalità olografa, e anche più di uno nel corso della loro vita e di scegliere in piena libertà esecutori e beneficiari, all'interno o anche all'esterno della propria cerchia familiare.

È un'opportunità che non si lasciano sfuggire: tutti gli studi degli ultimi decenni sono concordi nel rilevare una presenza preminente delle testatrici rispetto ai testatori nei fondi archivistici veneziani, come ricorda in particolare Erika Brandolisio nel suo lavoro sui testamenti femminili a Venezia nell'anno della peste nera del 1348³⁰, che

³⁰ ERIKA BRANDOLISIO, *Testamenti di donne a Venezia nell'anno della peste nera 1348*, «Annali di Ca' Foscari», 2004-2005 (2006), pp. 39-63. Sul tema, vedasi anche l'importante studio di Tiziana Lazzari, dedicato alla violenza alle donne, intesa come violenza a danno dei loro beni e rendite, in epoca medievale: «laddove il diritto e le strategie parentali lasciano alle donne un margine effettivo di azione, queste, se si trovano nella condizione culturale e sociale per potersene rendere pienamente conto, non mancano di sfruttare la possibilità». (TIZIANA LAZZARI, *La violenza sui beni e sulle rendite delle donne*, in *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, a cura di Anna

aggiunge: «dopo aver studiato il caso di altre sei città-stato in Umbria e Toscana», si può ipotizzare che

dove gli Statuti garantivano la libertà testamentaria, le donne la usavano abbondantemente, mentre dove non era possibile, il numero di documenti intestati a donne, cala, come nel caso di Firenze. Ne deriva che a Venezia la libertà testamentaria delle donne, indipendentemente dal loro stato civile [aggiungo: quindi nubili o maritate o anche monache; patrizie, cittadine, popolane, e anche schiave!] era tenuta in grande considerazione dallo Stato che forniva garanzie e tutele per contrastare la coercizione da parte del marito, o di altri parenti della testatrice³¹.

Ancora: le donne veneziane potevano farsi rappresentare in giudizio dal proprio *advocatus*, o procuratore legale, ma anche agire in prima persona e quindi prestare giuramento, trovando dunque in campo processuale una sostanziale equiparazione con i rappresentanti del sesso maschile³²; potevano amministrare le *commissarie* di padri e mariti defunti³³, nonché ricevere mandati e commissioni e procure³⁴. Allo stesso modo non erano contemplate differenze tra uomini e donne in tema di compravendite, materia alla quale è dedicato un apposito capitolo proprio nella nuova redazione statutaria del 1242³⁵; non era loro precluso né di intervenire nelle cause per debiti, né di essere destinatarie di provvedimenti relativi alla tutela degli orfani, con funzioni conferite dai giudici con apposite *carte tutorie*. Parimenti anche i divieti erano estesi a entrambi i sessi, come quello di prestare a usura³⁶. E non sono solo norme.

Esposito, Franco Franceschi, Gabriella Piccinni, Bologna, il Mulino, 2018, pp. 37-56, cit. a p. 45).

³¹ Una trattazione approfondita sulle volontà testamentarie espresse dalle donne a Venezia nel Medioevo si deve in particolare alle seguenti autrici: LINDA GUZZETTI, *Le donne a Venezia nel XIV secolo: uno studio sulla loro presenza nella società e nella famiglia*, «Studi veneziani», XXXV (1998), pp. 15-88; FERNANDA SORELLI, "Ego Quirina". *Testamenti di veneziane e forestiere (1200-1261)*, Roma, Viella, 2015, e, per il secolo XVI, FEDERICA AMBROSINI, "De mia man propria". *Donna, scrittura e prassi testamentaria nella Venezia del Cinquecento*, in *Non uno itinere. Studi storici offerti dagli allievi a Federico Seneca*, a cura di Paolo Sambin e Mario De Biasi, Venezia, Stamperia di Venezia, 1993, pp. 33-54, e ANNA BELLAVITIS, *Famille, genre, transmission à Venise au XVIIe siècle*, Collection de l'École française de Rome, 408, Rome, Ecole française de Rome, 2008.

³² ZORDAN, *Le persone*, pp. 299 e 305.

³³ ENRICO BESTA, *Il diritto e le leggi civili*, p. 103.

³⁴ SORELLI, "Ego Quirina", p. 32.

³⁵ *De mulieribus possessiones sua vendere volentibus*: vedi SORELLI, "Ego Quirina", p. 27, n. 50.

³⁶ Ivi, p. 29.

E difatti nella documentazione notarile veneziana dei secoli XII-XIII le donne sono ben presenti e attive: vengono incaricate – dai mariti o dai figli lontani – di curare gli interessi e gli investimenti della famiglia, saldando debiti o riscuotendo crediti; a loro volta incaricano i Procuratori di San Marco di vendere case e altri beni immobili di loro proprietà; contraggono mutui per elevare e/o riparare la propria abitazione; sono proprietarie di saline, vigne, terreni agricoli e boschivi, così come di beni mobili di ogni genere: schiavi e schiave, preziosi, stoffe, utensili, merci e *imprestiti*³⁷.

Nella città lagunare dunque la ricchezza delle donne – altrove definita “una ricchezza debole”³⁸ in quanto sottoposta all’altrui volontà, paterna, maritale o filiale – era invece tutelata, garantita, difesa laddove fosse stata messa in opera una serie di accorgimenti preventivi appositamente normati³⁹.

ABSTRACT

Tra la documentazione di interesse poliano, che verrà messa a disposizione degli studiosi in occasione della ricorrenza dei 700 anni dalla morte del grande Viaggiatore, spicca la sentenza emanata, il 13 luglio 1366, dai giudici del *Procurator* in favore di una delle tre figlie di Marco Polo, Fantina, contro i potentissimi Procuratori di San Marco, la seconda più alta carica dello Stato. La sentenza segna la

³⁷ SORELLI, “*Ego Quirina*”, p. 34.

³⁸ *A carte scoperte 2013. La ricchezza debole. I beni femminili tra nobiltà, pauperismo e devozione*, mostra documentaria a cura degli Archivi storico diocesano e comunale di Lodi, settembre 2013, opuscolo illustrativo. La situazione analizzata in ambito lodigiano trova d’altra parte conferma anche negli studi più ampi condotti nel territorio ligure, e coordinati da Paola Guglielmotti, editi nel magnifico volume *Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII*, a cura della stessa autrice, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2020 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 8).

³⁹ Si parla in questo caso del *vadimonio*, documento grazie al quale, nel diritto veneziano, venivano attestate le prove documentarie o le testimonianze depositate circa i crediti dotali della coniuge, da esibire presso la curia del *Proprio* al fine della riscossione. Così il Boerio: «decreto civile con cui, ad istanza della moglie, si autenticava il legale fondamento della sua dote sui beni del marito vivente» (GIUSEPPE BOERIO, *Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia, Premiata Tipografia di Giovanni Cecchini Edit., 1856, Seconda edizione aumentata e corretta, p. 776). Si vedano anche FERRO, *Dizionario del diritto comune*, II, t. 2, pp. 829-830; BESTA, *Il diritto civile*, pp. 83-86, che rinvia agli Statuti veneziani, e MARGETIC, *Il diritto*, I, pp. 684-686.

conclusione di una lunga controversia che aveva visto schierati su fronti contrapposti Fantina ed il marito, Marco Bragadin, finché in vita, e, dopo la sua morte, i Procuratori appunto, istituiti dal Bragadin amministratori della sua eredità, parte della quale proveniente però da Casa Polo, e quindi fortemente rivendicata dalla vedova. In un contesto giuridico ancora fluido, come quello in cui si muovono, nella Venezia della seconda metà del Trecento, i protagonisti di questa storia, contesto nel quale si vanno progressivamente definendo i diritti e la capacità giuridica dei diversi soggetti di fronte alla norma via via codificata negli Statuti, questa sentenza offre significativi elementi di riflessione su quale effettivo valore le leggi dell'antica Repubblica riconoscano al singolo individuo – in questo caso una donna – e su quale grado di reale tutela siano in grado di assicurare ai suoi interessi: ad esempio, attraverso l'istituzione di magistrature apposite che, in sede civile, provvedano a salvaguardare i beni di figlie, madri e vedove, i loro diritti patrimoniali, il loro agire nella società.

Amongst the documentation of interest regarding Marco Polo, which will be made available to scholars on the occasion of the 700th anniversary of the death of the great traveller, the ruling delivered on the 13th of July 1366 by the Judges of the 'procurator' in favour of one of Marco Polo's three daughters, Fantina, against the very powerful Procurators of St. Mark's, the second highest office in the State, stands out. The sentence marks the conclusion of a long controversy that had seen Fantina and her husband, Marco Bragadin, on opposing sides while he was alive, and, after his death, the Procurators, instituted by Bragadin as administrators of his inheritance (part of which, however, came from the House of Polo, and was therefore strongly claimed by his widow). In a still fluid juridical context, such as the one in which the protagonists of this story lived in the Venice of the second half of the 14th century (a context in which the rights and juridical capacity of the various subjects in the face of the rules gradually codified in the Statutes were progressively defined), this sentence offers significant elements for reflection on the actual value that the laws of the ancient Republic recognised in favour of the individual – in this case a woman – and on the degree of real protection that they were able to ensure for her interests: e.g. through the establishment of special magistracies that, in civil law, would safeguard the property of daughters, mothers and widows, their property rights, and their actions in society.

Finito di stampare
per i tipi della Tipografia
Grafiche Veneziane soc. coop.
Venezia - dicembre 2024